



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 06/02/2023 Protocollo N° 0068459 Class: G.920.01.1 Fasc.

Allegati N° 1 per tot.pag. 2

Oggetto: *“Richiesta del 23.01.2023 “Invito a chiarire posizione su accesso animali domestici esercizi di vendita alimenti”*. Trasmissione nota del Ministero della Salute.

P E C

Ai signori responsabili dei

Servizi Igiene Alimenti di Origine Animale
Servizi Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche
Servizi Sanità Animale

delle AULSS del Veneto

LORO SEDI

Si trasmette nota del Ministero della Salute prot. n. 0003113 del 31/01/2023(Prot Reg.57311 del 31/01/2023) relativa a:

- *“Invito a chiarire posizione su accesso animali domestici esercizi di vendita alimenti”*

Si chiede di darne diffusione ai colleghi che operano sul territorio.

Distinti saluti.

UNITA' ORGANIZZATIVA
SICUREZZA ALIMENTARE

La Direttrice

- Dott. ssa Alessandra Luisa Amorena -

Referente per l'oggetto: dott.ssa Fiorenza Anfuso
Tel. 041/2791625
Segreteria: Tel. 041/2791382

copia cartacea composta di 1 pagina, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da ALESSANDRA LUISA AMORENA, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sicurezza Alimentare
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: sicurezza.alimentare@regione.veneto.it



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Ufficio 2

Gent.le Sig. Cesare Nappi
cesare.nappi@pec.it

e, p.c.

Assessorati alla Sanità/Agricoltura
Regioni e Province Autonome

Oggetto: Vs richiesta del 23.01.2023 “Invito a chiarire posizione su accesso animali domestici esercizi di vendita alimenti”

In relazione alla richiesta in oggetto, pervenuta allo Scrivente Ufficio in data 25.01.2023 con Prot. N. 0002271-25/01/2023-DGISAN-MDS-A, si ritiene doveroso puntualizzare che il Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, applicabile al supermercato in quanto impresa di distribuzione di alimenti, recita testualmente, al cap. IX – All. II: *Occorre predisporre procedure adeguate per controllare gli animali infestanti e per impedire agli animali domestici di accedere ai luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati (ovvero, qualora l'autorità competente autorizzi tale accesso in circostanze speciali, impedire che esso sia fonte di contaminazioni).*

L'obbligo di controllare gli animali infestanti non è disgiunto da quello di impedire l'accesso agli animali domestici, pertanto appare chiaro che nei supermercati così come non devono essere presenti animali infestanti, non devono essere presenti nemmeno animali domestici, salvo i casi eccezionali rappresentati dai “cani guida” per le persone non vedenti (L. 14 febbraio 1974, n. 37) e i cani delle Forze dell'ordine.

Con l'entrata in vigore del cosiddetto “Pacchetto Igiene” è radicalmente cambiato il ruolo dell'operatore del settore alimentare (OSA) che ha acquisito l'onere di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa posta sotto il suo controllo, prima fra tutti l'autocontrollo attuato tramite il sistema HACCP (Hazard analysis and critical control points) ed è chiamato a rispondere in prima persona qualora venga rilevata la non aderenza alla normativa vigente.

L'Autorità Competente Locale deputata ai Controlli Ufficiali sia programmati che estemporanei volti a verificare la corretta applicazione delle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare è rappresentata dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL) sul cui territorio insiste l'impresa alimentare.

Tutto ciò premesso, laddove Autorità locali con propri regolamenti locali o comunali avessero previsto di autorizzare l'ingresso degli animali domestici negli spazi di vendita, rappresentando questi una possibile fonte di contaminazione degli alimenti, l'OSA, in ottemperanza alla citata normativa vigente, ha comunque l'onere di:

- prevedere nelle proprie procedure di Autocontrollo misure volte a garantire che gli animali non vengano in alcun modo in contatto (direttamente o indirettamente) con gli alimenti
- dimostrare l'applicazione effettiva di tali misure in sede di eventuale ispezione

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ugo DELLA MARTA



UGO DELLA
MARTA
27.01.2023
08:36:06 UTC

Il Direttore dell'Ufficio 2
Dott. Pietro Noè

NOE' PIETRO
2023.01.26 13:30:15
CN=NOE' PIETRO
C=IT
2.5.4.4=NOE'
2.5.4.42=PIETRO

Referente del Procedimento
Dr.ssa Silvia Pozzato
s.pozzato@sanita.it



Ministero della Salute

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Trasmissione elettronica
N. prot. DGISAN in Docspa/PEC

LAV
info@lav.it

e, p.c. Assessorati alla
Sanità/Agricoltura Regioni e
Province Autonome

Sig. Cesare Nappi
[REDACTED]

LORO SEDI

Trasmissione via P.E.C.

OGGETTO: “Invito a chiarire posizione su accesso animali domestici esercizi di vendita alimenti”- integrazione nota prot. n. 3113 del 31.01.2023

In riferimento alla nota della scrivente Direzione generale, firmata digitalmente in data 27.01.2023 con numero di protocollo 3113 del 31 gennaio 2023 ed alla richiesta della LAV del 14 febbraio u.s., si rappresenta quanto segue.

Il Regolamento (CE) N. 852/2004 prescrive all'Allegato II, capitolo IX - punto 4, che nei luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati è necessario che l'Operatore del settore alimentare predisponga procedure adeguate per tenere sotto controllo la presenza di animali infestanti ed impedire l'accesso agli animali domestici; inoltre laddove l'autorità competente autorizzi tale accesso in circostanze speciali (es. “cani guida” per le persone non vedenti e i cani delle Forze dell'ordine), l'Operatore dovrà adottare procedure per evitare che esso sia fonte di contaminazioni. Il tenore della normativa appare abbastanza chiaro, pertanto nei locali o aree laddove i cibi sono preparati, trattati o conservati l'accesso degli animali domestici dovrebbe essere impedito.

Attualmente il supermercato non può più essere considerato unicamente ed esclusivamente luogo di distribuzione di alimenti, area per la quale non è previsto un espresso divieto di accesso da parte degli animali domestici nel Regolamento 852/2004, essendo presenti aree di produzione di alimenti, in molti casi anche ready to eat, quali laboratori di preparazioni di pesce da consumare crudo, laboratori lattiero caseari e di gastronomia.

La nota di questa Direzione invocata da Codesto Ente e della quale si richiede il ritiro ha ribadito pertanto, in risposta alla richiesta di un cittadino, la previsione normativa soprarichiamata che deve però essere interpretata e applicata anche tenendo conto dei regolamenti man mano adottati dalle amministrazioni comunali che hanno previsto la possibilità dell'accesso dei cani nei pubblici esercizi.

In linea con la normativa vigente, le regole di accesso e le limitazioni devono essere stabilite in primis dal responsabile legale dell'esercizio, sulla base dell'attività svolta e in base alle valutazioni condotte per verificare che sussistano le condizioni necessarie. Qualora l'esercente consenta l'ingresso degli animali negli spazi di vendita infatti, deve garantire che gli animali non possano entrare in contatto diretto o

indiretto con gli alimenti, sia sfusi che confezionati, dei quali devono sempre essere garantire igiene e sicurezza.

Il gestore dell'esercizio dovrà preventivamente valutare l'entità della potenziale contaminazione degli alimenti esposti e la sua capacità di gestire le condizioni in cui si può verificare contaminazione degli alimenti da parte degli animali presenti nei locali (come ad es. la presenza di cani posti nel carrello insieme agli alimenti da comprare), attraverso l'adozione di misure preventive e, se del caso, azioni correttive se il processo non dovesse essere più sotto controllo.

Ovviamente, per consentire l'accesso di animali domestici in un esercizio non devono essere stati disposti specifici divieti sanciti con Regolamenti del Comune in cui si trova l'esercizio di vendita.

Sarebbe infine auspicabile che gli avventori con animali al seguito fossero a conoscenza delle procedure/condizioni definite dall'esercente non solo ai fini igienico sanitari ma anche per evitare che l'animale arrechi danni o disagio a terzi.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ugo Della Marta)

UGO DELLA
MARTA
21.02.2023
17:29:37
UTC

